

Rep. _____

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON
ASSISTENZA DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), PER IL
PERIODO DAL 08.01.2024 AL 31.12.2026 CIG: _____.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno del mese di nella sede del Comune di
Borgonovo Val Tidone , avanti a, sono
personalmente comparsi i Signori:
-----, nat- a il, C.F. titolare di certificato di firma digitale
rilasciato da -----, il quale dichiara di intervenire al
presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Borgonovo Val
Tidone, per brevità di seguito "Comune", con sede in 29011 Borgonovo Val Tidone
, piazza Garibaldi , 18, C.F. n° 00216470336, nella qualità di Responsabile del
Settore Affari Generali ed Istituzionali – Servizi alla Persona del Comune
medesimo, tale individuato con provvedimento sindacale n. 26 del 29.12.2022 e
domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale del
Comune;

2), nat. a (..) il .././../, C.F. residente a
..... (..) in n° ..., titolare di certificato di firma
digitale rilasciato da
....., valido dal .././201. al .././20.., il quale interviene nel presente
atto non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante e

Amministratore unico dell'Impresa

, con sede legale a	
 (..) -	
 n° .., C.F. n° e	
	Partita I.V.A. n°	
, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di col	
	n° (R.E.A.), per brevità di seguito "Impresa affidataria";	
	PREMESSO che:	
	con Determinazione della Responsabile del Servizio Istruzione , Cultura e Sport	
	del Comune di Borgonovo Val Tidone n , veniva adottata determina a	
	contrarre, disponendo l'indizione di una	
	procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento in appalto	
	del servizio di trasporto scolastico con assistenza del Comune di Borgonovo Val	
	Tidone (PC), per il periodo dal 08.01.2024 al 31.12.2026 . Con il medesimo	
	succitato atto, inoltre, venivano approvati il presente Schema di contratto e i	
	seguenti documenti, i quali costituiscono documentazione di gara affianco al	
	Progetto di cui all'art. 41, commi del D.Lgs. n° 36 /2023 (per brevità di seguito	
	"Codice") e al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato 1):	
	✓ Bando di gara;	
	✓ Disciplinare di gara;	
	✓ Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;	
	✓ Modulo dichiarazioni di avvalimento;	
	✓	
	✓ Modulo "Offerta economica";	
	➤ All'interno del Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del Codice:	

		<p>tecnica ed economica, l'appalto in oggetto;</p>	
		<p>➤ sono state effettuate, dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice a mezzo del sistema AVCpass, nonché le verifiche previste dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n° 159/2011;</p>	
		<p>➤ con Determinazione n°, esecutiva, è stata pertanto al contempo dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;</p>	
		<p>TUTTO CIO' PREMESSO</p>	
		<p>volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:</p>	
		<p>ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO</p>	
		<p>Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico con assistenza costituito dalle seguenti attività:</p>	
		<p>a) trasporto scolastico ordinario (casa-scuola-casa), degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado). Per trasporto scolastico ordinario si intende il trasporto degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Borgonovo Val Tidone conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche;</p>	
		<p>b) servizio di accompagnamento e assistenza sui percorsi dove sono presenti gli alunni delle scuole dell'Infanzia</p>	
		<p>c) prestazioni riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale culturale e sportiva delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi, anche uscite didattiche</p>	
		<p>4</p>	

	L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la particolare natura della	
	prestazione richiesta impone un' omogeneità nell'erogazione del servizio tale da	
	escludere la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art.58	
	, comma 2 , del D.lgs.36/2023 .	
	I chilometri da coprire annualmente (10 mesi di servizio/anno) sono circa 42400 ,	
	calcolati in modo presunto sulla base dei percorsi effettuati negli ultimi due anni	
	scolastici (2021/2022 – 2022/2023).	
	I chilometri (presunti) da ricoprire per l'intera durata contrattuale sono pari a	
	127200.	
	Il servizio verrà svolto utilizzando in linea preventiva, numero 1 scuolabus da	
	28 posti ed 1 scuolabus in comodato d'uso dal Comune di Borgonovo Val	
	Tidone da 42 posti , e comunque il parco mezzi della ditta aggiudicataria dovrà	
	essere sufficiente per il totale ed esatto adempimento delle prestazioni	
	contemplate nel presente contratto. Per chiarezza di interpretazione si indicano n.	
	2 scuolabus, ma ove compatibile con orario trasporto scolastico di ogni ordine di	
	scuola, sarà possibile utilizzare lo stesso automezzo per più servizi (un esempio:	
	scuolabus trasporto alunni scuola primaria e seconaria di primo grado dalle ore	
	7.00 alle ore 7.50 – lo stesso mezzo potrà essere utilizzato per il successivo	
	servizio di trasportoalunni scuole dell'infanzia alle ore 8,15).	
	Il servizio si sviluppa n. 2 tipologie di linee + trasporti extrascolastici:	
	linea trasporto scuola primaria e secondaria di primo grado numero due	
	mezzi per andata scuola e numero due mezzi per ritorno a casa	
	linea trasporto scuola infanzia numero un mezzo per andata scuola e numero	
	un mezzo per ritorno a casa con assistente .	
	La ditta aggiudicataria, come previsto per legge, dovrà garantire la presenza di un	
	5	

		assistente sui trasporti dedicati agli alunni della scuola d'infanzia.	
		Le giornate presunte di servizio annualmente constano nella misura di circa	
		numero 220 giornate per anno scolastico. Si aggiungono ulteriori circa 14 giornate	
		per il servizio di scuola materna (mese di giugno).	
		Si quantificano in 26 giornate per anno scolastico i trasporti	
		extrascolastici. Ai trasporti extrascolastici una volta stabiliti in accordo con	
		l'aggiudicatario e conseguentemente autorizzati e calendarizzati	
		dell'Amministrazione comunale, verrà applicato l'importo chilometrico offerto in	
		sede di gara.	
		Per l'effettuazione dei trasporti extrascolastici l'affidatario potrà utilizzare, ove	
		compatibili, i mezzi adibiti al trasporto scolastico qualora l'orario, l'articolazione del	
		servizio, il numero di partecipanti e la tipologia dei mezzi a disposizione lo	
		consentano. Diversamente dovrà provvedere con ulteriori propri idonei mezzi.	
		Il servizio avrà durata di 36 mesi, con decorrenza presumibilmente dal 08.01.2024	
		e fino al 31.12.2026 Alla scadenza del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 120 ,	
		comma 10 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga	
		tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto,	
		per un periodo comunque non superiore a 4 (quattro) mesi. In tal caso,	
		secondo quanto previsto dall'art. 120 , comma 10 del Codice, il contraente è	
		tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi,	
		patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune di Borgonovo Val Tidone;	
		In considerazione della durata triennale del contratto, i dati forniti hanno carattere	
		puramente indicativo, e potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del	
		presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo puramente indicativo):	
		numero utenti da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da	
		6	

	raggiungere, modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, cambio organizzativo	
	orario scolastico, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori e	
	sopravvenute esigenze.	
	Pertanto, i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti,	
	in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo	
	di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune, senza che ciò possa	
	dare adito a richiesta del Fornitore di variare le condizioni contrattuali fissate in	
	sede di gara. Il Comune di concerto con l'aggiudicatario, prima dell'inizio	
	dell'anno scolastico, ai sensi del successivo art. 5, fisserà con esattezza il numero	
	ed il nominativo degli utenti da trasportare, i punti di partenza degli utenti, i punti	
	di arrivo, le scuole/strutture interessate dal servizio di trasporto, individuando gli	
	orari di andata e ritorno degli utenti.	
	Il Fornitore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che	
	consenta, in ogni caso, la disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei	
	tempi nei quali deve essere espletato il servizio di trasporto; non costituiscono	
	motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei	
	punti di partenza del servizio di trasporto.	
	In caso di ritardi superiori a 15 minuti il Fornitore dovrà tempestivamente	
	informare la scuola rispetto ai ritardi di arrivo e rispetto al ritardo nel ritiro	
	dell'utente dalla scuola stessa.	
	Il Fornitore è impegnato ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad	
	eventuali anomalie riscontrate durante il servizio.	
	Il Fornitore potrà proporre al Comune eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti	
	più funzionali al servizio. Il Comune valuterà tali proposte. In assenza di formale	
	accoglimento il Fornitore non potrà modificare orari e percorsi del servizio.	
	7	

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto per la sua intera durata è pari ad € 419.475,00 (oltre Iva). L'importo complessivo per oneri di sicurezza da rischi di interferenza è stato calcolato pari ad € 0,00. Il prezzo unitario a Km posto a base di gara (su conteggio totale chilometrico di Km 127200) è pari ad € 2,55 oltre iva . La stima dell'importo complesssivo a base di gara è stata determinata a corpo considerando tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal capitolato posto a base di gara, tenendo conto di:

- una percorrenza km stimata 42400 km per anno scolastico
- periodo complessivo di svolgimento del ssrvizio di trasporto scolastico
- tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi, sia ordinarie che straordinarie (carburante, olio, gomme, assiucrazioni, manutenzione e pulizia, comprese eventuali sanificazioni per limitare il rischio da infezione da Covid-19) amministrative, ecc..
- Le imposte , le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio
- Le retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale sia di guida che di assistenza, nonché gli oneri assicurativi previdenziali del personale stesso;
- Tutte le atre spese relative alla gestione del servizio

Il Comune non riconosce all'addifattario rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei messi dalle autorimesse al luogo in cui iniziano i percorsi oggetto di appalto.

Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende accettato dall'affidatatrio e dichiarato remunerativo in base ai calcoli di sua competenza alle condizioni tutte

del presente capitolato.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Fornitore dovrà I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, del capitolato speciale d'appalto, delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e degli accordi integrativi provinciali di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

Costituiscono, altresì, norme di riferimento quelle afferenti alla materia specifica, quali:

- Legge 11/08/2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 " Nuovo codice della strada;
- D M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
- D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- Circolare D.G. n. 23 in data 11.3.1997 del Ministero dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti;
- Allegato 16 al DPCM 07.08.2020 e delle Linee Guida in materia di Trasporto Pubblico del MIT condivise in sede di Conferenza Unificata in data 31.08.2020 e s.m.i.
- Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi servizi pubblici

essenziali, ai sensi dell'art.1 della Legge. 12/6/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità degli stessi sulla base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di guida dovrà essere data comunicazione al Comune con congruo preavviso, come da successivo art. 15, al fine di consentire l'informazione alle famiglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza agli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Fornitore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico del Fornitore medesimo, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli utenti, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente al Comune l'interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura e spese un tempestivo ed equivalente servizio sostitutivo da effettuarsi con automezzo avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e con personale idoneo al servizio.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

Il Comune si impegna, in tempi opportuni, a definire e a comunicare al Fornitore il proprio "Piano di Trasporto" , vale a dire il documento che disciplinerà all'interno del proprio territorio l'organizzazione del servizio di trasporto per l'intero anno scolastico di riferimento.

Il "Piano di Trasporto" sarà articolato nel seguente modo::

	➤ programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario	
	inteso come trasporto casa- scuola-casa.	
	• Per quanto riguarda la programmazione del servizio di trasporto	
	scolastico ordinario casa- scuola-casa, da parte del Servizio comunale	
	preposto, entro il 20 agosto di ogni anno verrà predisposto un elenco	
	suddiviso per tipologia di scuola, contenente:	
	- nominativo del richiedente,	
	- tipologia di servizio richiesto (solo un viaggio / due viaggi)	
	- indirizzo di carico ed indirizzo di riconsegna casa	
	➤ L'aggiudicatario entro il 30 agosto di ogni anno dovrà riconsegnare al	
	Servizio comunale il suddetto elenco completo di impostazione oraria e del	
	tragitto di viaggio .	
	Nel dettaglio il documento dovrà contenere :	
	- orario di partenza;	
	- successione delle fermate;	
	- orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;	
	- capienza del mezzo;	
	- Nominativo dell'autista, dell'accompagnatore sulle linee che raccolgono	
	utenti delle scuole infanzia e sulle linee con inserimento di disabilità	
	L'utenza ammessa verrà stabilita dal Comune che annualmente provvederà alla	
	raccolta delle domande di trasporto riferite ad ogni annualità scolastica. Il servizio	
	verrà utilizzato solamente dagli utenti autorizzati dall'Amministrazione Comunale.	
	Il Comune potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti,	
	verificate le disponibilità di posti sui mezzi;	
	11	

Prestazioni riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale, culturale e sportiva delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi

Per questa tipologia non è possibile a priori stabilire prima dell'avvio dell'anno scolastico una calendarizzazione, in quanto sono prestazioni conseguenti all'attuazione di progetti didattici. Tuttavia entro il mese di novembre di ogni anno l'Ufficio comunale competente ed l'aggiudicatario concorreranno alla stesura di una programmazione, in base alle richieste delle scuole, nei limiti previsti dal presente capitolato.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento del servizio il Fornitore provvederà con proprio personale e mezzi. L'esecuzione del servizio consiste:

- per l'andata, ovvero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza,
- per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato come capolinea e l'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati e negli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di
utenti in piedi.

Linea trasporto scuola primaria e secodnaria di primo grado

numero due mezzi per andata scuola partenza prevista 7,10 A.M.arrivo a scuola
ore 7,50 A.M.. Numero due mezzi per ritorno a casa : uscita scuola ore 12.40.

Numero 1 mezzo uscita 13,36 P.M. e 16,00 P.M.

Linea trasporto scuola infanzia numero un mezzo per andata scuola con
assistente partenza prevista ore 8,15 A.M. e numero un mezzo per ritorno a casa
con assistente ore 16,30 P.M.

Nelle linee che prevedono la presenza di bambini per la scuola dell'infanzia ai sensi del D.M. 31/01/1997 , il Fornitore è impegnato a mettere a disposizione il servizio di accompagnamento.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno,
indicante "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Borgonovo Val Tidone "

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

E' fatto obbligo al Fornitore di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva via fax o e-mail.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, il Fornitore è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica e secondo modalità tali da garantire la salute,

	carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di collaudo, ecc...;	
	2. tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio	
	come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed	
	in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia,	
	comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla	
	sicurezza sul lavoro;	
	3. le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione	
	derivanti dall'assunzione del servizio;	
	4. l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.	
	ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
	Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune in favore del Fornitore,	
	sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità	
	previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal	
	presente capitolato speciale di appalto.	
	Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate relativamente al servizio	
	effettivamente svolto, mediante sistema di fatturazione elettronica.	
	Ogni fattura mensile dovrà avere, in allegato, le specifiche relative a ciascuna	
	Linea con riepilogo del numero di giorni di effettuazione per ciascuna. .	
	Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento al Contratto e	
	dovrà essere intestata e inviata al Comune di Borgonovo Val Tidone.	
	I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della	
	fattura e della documentazione di cui sopra, come previsto dalla normativa	
	vigente.	
	Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..	
	Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente	
	15	

note le variazioni che si verificassero circa le modalità comunicate per l'accredito dei corrispettivi dovuti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dal Comune.

In ogni caso il Comune condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti.

ART. 10 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.

Il conto corrente di cui al precedente art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

ART. 12 - TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune.

Il Fornitore indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza del territorio comunale con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali. Il nominativo sarà trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.

Il Fornitore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dai piani dei trasporti scolastici del territorio e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente capitolato speciale, dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a darne comunicazione ai Comuni con almeno cinque giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n°146/90 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con

	<p>dipendenti del Comune, non sono previsti oneri interferenziali come indicato nel</p> <p><i>Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs n. 9/4/2008 n° 81</i>, in</p> <p>quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei</p> <p>veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei</p> <p>luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei</p> <p>propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la</p> <p>sicurezza in applicazione del citato D. Lgs 81/2008.</p> <p>Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni,</p> <p>neviccate, ecc.), da fattumani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per</p> <p>lavori stradali, il Fornitore sia costretto a modificare il percorso o non possa</p> <p>espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare</p> <p>eventuale diversa percorrenza. Gli eventuali costi aggiuntivi restano a carico</p> <p>esclusivo del Fornitore.</p> <p>Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui</p> <p>sopra, il fornitore è tenuto, oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei</p> <p>danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì</p> <p>la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.</p> <p>ART. 14 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE</p> <p>Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne</p> <p>l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale</p> <p>inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, disicurezza, di igiene e sanitarie</p> <p>vigenti.</p> <p>Il Fornitore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni</p> <p>od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del</p> <p>Comune o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del</p>	
	19	

servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente il Fornitore esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro il medesimo essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il Fornitore nei termini indicati dal Comune, e comunque prima della stipula del contratto, è tenuto a dimostrare, mediante consegna delle relative polizze, di avere in essere:

polizza assicurativa RC Auto, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, con massimale non inferiore ad euro _____ per sinistro / euro _____ per danni a persone / euro 3.000.000,00 per danni a cose;

polizza assicurativa RCT-RCO per responsabilità civile verso terzi, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad euro 2.000.000,00; la polizza dovrà prevedere l'inserimento della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune contraente è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste."

ART. 15 - MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. - MEZZO COMUNALE IN COMODATO D'USO

Per lo svolgimento del servizio il Committente concede all'impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, il mezzo sottoindicato di proprietà del Comune:

VEICOLO	TARGA	TITOLO	IMMATRICOLAZIONE	CAPIENZA
SCUOLABUS	EM374WV	Proprietà	12.10.2012	42 posti scuola

IVECO MOD.		comunale		obbligo + 2
SITCAR EU 5				accompagnatori

Il comodato d'uso è regolato dal richiamato contratto e per quanto non disciplinato, dalle norme del Codice Civile in materia di comodato.

I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere idonei e di esclusiva proprietà dell'appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e trasporto disabili, perfettamente efficienti, privi di vizi o di difetti di funzionamento, puliti e in ordine, senza danni visibili alle carrozzerie, dotati di cronotachigrafo che l'Amministrazione potrà visionare ogni qualvolta lo richieda.

In riferimento al trasporto scolastico si precisa che i mezzi dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, dovranno essere in regola con le revisioni, generali annuali, e rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla successiva circolare n. 23 del 01/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli automezzi impiegati per il servizio di cui al presente appalto dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

L'aggiudicatario è tenuto quindi ad osservare scrupolosamente le disposizioni

riguardanti veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia etc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori come fissato nella carta di circolazione.

Non potrà in ogni caso essere consentito il trasporto di passeggeri in piedi.

Ai sensi dei criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada di cui al DM 17 giugno 2021 (pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) il contratto dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti clausole:

Promozione di veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada

I veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.

L'aggiudicatario comunica le esigenze di ampliamento del parco veicoli nonché di sostituzione dei veicoli al direttore dell'esecuzione del contratto unitamente alle caratteristiche ambientali dei veicoli che si intendono acquistare.

Entro trenta giorni dall'acquisto, dal noleggio o dal leasing di ulteriori veicoli, trasmette i contratti a tal fine stipulati, allegando i mezzi di prova previsti per ciascun criterio ambientale. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la

	veridicità delle informazioni rese anche con sopralluoghi e attraverso la richiesta di	
	altra documentazione probatoria pertinente.	
	La fornitura di grassi e oli lubrificanti deve essere costituita da prodotti	
	biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di	
	riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda	
	lett. H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette	
	equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.	
	L'Appaltatore con cadenza semestrale presenta un report che indichi la	
	denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le	
	caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre	
	per l'esecuzione del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di	
	richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati.	
	La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere al Comune, almeno 10 giorni	
	prima dell'avvio del servizio, copia del certificato di circolazione e copia della	
	ricevuta del versamento della tassa di possesso per ogni automezzo utilizzato.	
	Il Fornitore si impegna inoltre a:	
	1. munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che	
	consenta di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;	
	2. assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli automezzi	
	provvedendo in maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed	
	esterna degli stessi (come sotto indicato);	
	3. effettuare la revisione annuale dei mezzi in esercizio;	
	4. provvedere, in caso di avaria durante il servizio, a sostituire il mezzo in tempo	
	utile per garantire il servizio e comunque nel rispetto dei tempi indicati	
	nell'offerta tecnica.	
	23	

Il Fornitore per quanto riguarda la pulizia dei mezzi effettua:

- 1) quotidianamente una accurata pulizia interna dell'automezzo/i;
- 2) almeno 2 (due) volte al mese il lavaggio esterno dell'automezzo/i;
- 3) almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio interno dell'automezzo/i.

Il Fornitore in caso di fermo dell'automezzo/i a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà provvedere a propria cura e spese a garantire il servizio, con mezzi idonei, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. In questo senso dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta idonei al servizio di proprietà o disponibilità del Fornitore. Nel caso l'avaria o altra necessità di sostituzione del mezzo dovesse accadere durante il servizio, il Fornitore dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo previsto in sede di offerta tecnica, che in ogni caso non potrà essere superiore ad un'ora dal verificarsi dell'evento.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

- di idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento, fissata in posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;
- di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa.

Il Comune di Borgonovo Val Tidone , prima dell'avvio del servizio, verifica l'iscrizione del Fornitore nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE. Nel caso in cui il Fornitore risultasse sprovvisto di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano,

	l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.	
	Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento contrattuale comportante la risoluzione del rapporto e l'escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.	
	ART. 16 - PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI:	
	OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.	
	Il Fornitore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio sia di guida che di assistenza.	
	Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune al momento dell'attivazione del servizio e all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà comunicare le eventuali variazioni permanenti avvenute in corso d'anno. Nell'elenco sarà indicata la qualifica professionale di ciascun addetto, con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione professionale (CQC).	
	Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio; secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.	
	Il Fornitore è impegnato a verificare i comportamenti del proprio personale e a provvedere all'immediata sostituzione del personale, che risulti inadatto allo svolgimento del servizio stesso. Il personale impiegato non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti.	
	25	

	Il Fornitore si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale	
	idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo e a	
	inquadralo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo	
	Nazionale di Lavoro applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località	
	in cui si svolgono le prestazioni nonché dagli accordi aziendali vigenti.	
	L'aggiudicatario dovrà preliminarmente assicurare l'assenza delle condizioni	
	ostative previste dalla L.6 febbraio 2006 n. 38 per tutto il personale impiegato	
	"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la	
	pedo-pornografia anche a mezzo internet" e si obbliga all'osservanza degli	
	adempimenti di cui al D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39.	
	Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed	
	assicurativi. In generale il Fornitore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra	
	disposizione vigente in materia di lavoro, ivi compreso quelle inerenti la sicurezza	
	dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il Comune da ogni responsabilità.	
	Il Comune si riserva:	
	- il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;	
	- il diritto di richiedere al Fornitore, previo contraddittorio fra le parti, di	
	predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo	
	stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al	
	servizio.	
	Il diritto di richiedere ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti	
	disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro	
	applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici	
	dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.	
	Il Fornitore, pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che	

non ci sia un eccessivo *turn over* del personale addetto alla guida dei veicoli, né eccessivi trasferimenti da un territorio all'altro al fine di garantire la migliore efficacia del servizio.

Il personale/conducente addetto al servizio:

- ha l'obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne impediscano la consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori;
- dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto ed all'edificio scolastico;
- dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari suddetti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a circostanze di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine di garantire il normale espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà:

- usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo scuolabus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti;

	- mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;	
	- rispondere di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus;	
	- vigilare sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando non verranno presi in custodia dal personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori o eventualmente da persone dagli stessi delegate, nel momento di ritorno a casa.	
	Il personale addetto al servizio non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza.	
	Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.	
	Non possono costituire esimenti della responsabilità di vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.	
	L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque in carico al Fornitore anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico un accompagnatore.	
	Al personale addetto al servizio/conducenti è vietato:	

	- far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dal Comune per funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza, controllo;	
	- trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;	
	- fumare nonché bere bevande alcoliche;	
	- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato;	
	- utilizzare il cellulare durante la guida.	
	Il Fornitore assume l'impegno di promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale anche ricercando percorsi di qualificazione professionale.	
	ART.18 IL PERSONALE ASSISTENTE – ACCOMPAGNATORE	
	L'affidatario è tenuto ad assicurare, durante il trasporto, la sorveglianza degli utenti trasportati mediante personale diverso dal conducente, nella misura massima di N. 1 assistenti e precisamente :	
	sulla linea trasporto scuole dell'infanzia (n.4)	
	Il servizio di trasporto scolastico non può essere svolto, ove previsto, in assenza del personale di assistenza e in nessun caso le mansioni dello stesso possono essere svolte dall'autista del mezzo.	
	Gli assistenti dovranno essere in possesso della licenza di scuola dell'obbligo ed aver compiuto il 18°anno d'età.	
	L'assistente custodisce gli utenti durante il trasporto e favorisce il clima di tranquillità necessario all'ottimale svolgimento del servizio.	
	L'assistente svolge, in particolare, le seguenti mansioni:	
	1) Rispetta gli orari del servizio di assistenza-accompagnamento comunicati	
	29	

		dal Servizio Pubblica Istruzione;	
	2)	Accerta che gli utenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;	
	3)	Accerta che durante il tragitto gli utenti siano tutti regolarmente seduti e con le cinture di sicurezza allacciate;	
	4)	Interviene prestando adeguata assistenza agli utenti in caso di malesseri o crisi anche legate alla condizione di disabilità dei medesimi;	
	5)	Controlla che i trasportati non arrechino danni a se stessi o agli altri utenti con comportamenti eccessivi o scorretti;	
	6)	Sorveglia e presiede le dinamiche relazionali affinché non si verifichino situazioni problematiche;	
	7)	Consegna gli alunni al personale scolastico incaricato dell'accoglienza ;	
	8)	Accoglie gli alunni all'uscita del plesso frequentato e ne favorisce la salita sul mezzo;	
	9)	Aiuta gli utenti nelle fasi di salita e discesa dall'automezzo collaborando con le famiglie e gli operatori al fine di tutelare la sicurezza dei trasportati;	
	10)	Consegna l'alunno, alla fermata concordata, esclusivamente al familiare di riferimento o ad un adulto opportunamente autorizzato dalla famiglia;	
	11)	Trattiene sull'automezzo gli alunni premurandosi di contattare la famiglia, nel caso in cui, alla fermata concordata, non fosse presente il familiare di riferimento.	
	ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO		
	Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi		
	30		

compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. _____ commi _____ del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 20 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 21 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DEL FORNITORE.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento del servizio o sul parco mezzi e sul personale impiegato (anche a mezzo di sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche). Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al Fornitore dal presente Capitolato Speciale.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e alle vetture, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi, consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART. 22- SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In considerazione della peculiare natura dell'appalto, il quale ricomprende prestazioni da erogarsi a favore di utenza fragile (utenza minore) e richiede uno stretto controllo sulla fase esecutiva, l'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deve eseguire direttamente le attività riconducibili alla prestazione principale (servizio di trasporto scolastico): CPV 60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada".

Il subappaltatore per le prestazioni previste nel contratto di subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Trova inoltre applicazione quanto ulteriormente previsto dal menzionato art. 119 del D.Lgs.50/2016.

ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art 4.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel paragrafo nel Progetto e contiene il

	numero degli addetti con indicazione della qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro,	
	monte ore, etc.	
	A richiesta del Comune, l'appaltatore deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni	
	dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del	
	presente appalto, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione	
	della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del	
	servizio al termine del presente appalto.	
	ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	
	È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.	
	120 del D.lgs. 36/2023.	
	Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della	
	presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di	
	ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente	
	venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.	
	Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 120 del	
	D.lgs. /2016.	
	ART. 25 – PENALI	
	Salvo le cause di risoluzione previste al precedente articolo 52, in caso di	
	inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di cui al presente capitolato, il	
	Responsabile del Servizio o suo delegato, applicherà le seguenti penali, fermo	
	restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito:	
	a) mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione	
	in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio euro	
	250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno di mancata sostituzione;	
	b) utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso delle qualifiche	
	34	

		richieste, euro 250,00 (duecentocinquanta euro);	
	c)	inosservanza degli orari di svolgimento dei servizi = euro 100,00 (cento euro) per ogni ora, salvo il fatto non costituisca più grave inadempimento;	
	d)	inosservanza del calendario di esecuzione dei servizi = euro 500,00 (cinquecento euro) per ogni infrazione giornaliera;	
	e)	mancata presentazione della documentazione relativa agli operatori, alla programmazione e all'attività svolta, alla scadenza fissata e/o concordata, euro 150,00 (centocinquanta euro);	
	f)	comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato in seguito a procedimento in cui sia garantito il contraddittorio = euro 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare comunque del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso il Comune si rivarrà sulla cauzione;	
	g)	mancata comunicazione della sospensione del servizio in caso di sciopero, nei termini previsti dall'art. 9 = euro 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo;	
	h)	altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, euro 250,00 (duecentocinquanta euro) per ogni disservizio.	
		L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione da parte del responsabile del servizio il quale assegnerà al soggetto gestore 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.	
		Decorso infruttuosamente detto termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto	

pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà senza indugio all'applicazione delle penalità mediante scomputo dell'ammontare delle fatture mensili e/o mediante detrazione della cauzione.

L'applicazione della penale non preclude in ogni caso il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Inoltre la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

L'Ente appaltante procederà, in questo caso, ad effettuare una contrazione delle competenze della ditta pari agli importi non versati dalla stessa ai dipendenti o agli enti previdenziali destinando la somma accantonata a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a

quando dall'Ispettorato del lavoro, o tramite opportune verifiche, non sia che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dai pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo al risarcimento dei danni.

ART. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario deve costituire una "garanzia definitiva" in favore del Comune di Borgonovo Val Tidone, di importo pari al 10% del valore del contratto, o nella percentuale prevista, ai sensi del Codice, secondo i modelli vigenti per gli affidamenti delle pubbliche amministrazioni, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117 del Codice. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'O.E. aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. In particolare la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto e di escutere interamente la cauzione.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile comunale di servizio competente.

ART. 27 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune su supporto informatico e/o cartaceo, con o senza ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati

	personali”), per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.	
	Titolare del trattamento è il Comune Borgonovo Val Tidone, con sede in Piazza	
	Garibaldi, 18.	
	Finalità del trattamento	
	In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:	
	- i dati sono acquisiti ai fini della partecipazione (ed in particolare ai fini della	
	effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del	
	concorrente), dell'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione, e, per quanto	
	riguarda la normativa antimafia, se del caso, in adempimento di precisi obblighi di	
	legge;	
	- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai	
	fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili	
	ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.	
	Modalità del trattamento dei dati	
	Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la	
	riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e	
	telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere	
	anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e	
	temporali di volta in volta individuati.	
	Diritti dei concorrenti	
	Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono	
	riconosciuti i diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016 e alla normativa	
	nazionale di settore.	
	Con la presentazione dell'offerta il concorrente acconsente espressamente al	
	trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente indicate.	
	39	

Il concorrente potrà specificare se, e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.; si terrà, comunque, conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

ART.28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Le parti convengono che, oltre a quanto generalmente precisato dal Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- ✓ inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ qualora venga accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- ✓ nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
- ✓ nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- ✓ qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- ✓ nel caso di violazione delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- ✓ mancato rispetto dei minimi salariali nonché delle norme relative agli oneri previdenziali e assistenziali dei lavoratori;

- ✓ nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ✓ violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgonovo Val Tidone, approvato con delibera G.C. n.160 del 31/12/2013;
- ✓ mancato rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.39;
- ✓ abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta aggiudicataria;
- ✓ gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità del servizio medesimo;
- ✓ qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- ✓ impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- ✓ inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 33, protratta per tre mesi o più;
- ✓ mancata presentazione al Comune del riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione del servizio secondo quanto previsto al precedente art. 33, protratta per 3 settimane o più;
- ✓ mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria di norme imperative di Legge o regolamentari;
- ✓ qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- ✓ violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 32 del presente Capitolato

	Speciale di Appalto;	
	✓ in caso di fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;	
	✓ mancata reintegrazione dell'importo della cauzione definitiva entro il termine	
	di 30 (trenta) giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;	
	✓ violazione delle disposizioni anti COVID-19 vigenti e/o per altra emergenza	
	sanitaria;	
	Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto, qualora l'Amministrazione	
	comunichi all'aggiudicatario, mediante raccomandata A.R. o P.E.C, che intende	
	avvalersi di questa clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del Contratto, il	
	Comune ha diritto di escutere la cauzione definitiva.	
	Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata all'aggiudicatario con le modalità previste dalla vigente	
	normativa.	
	In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli	
	oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.	
	ART. 29 - RECESSO	
	L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta	
	causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da	
	comunicarsi all'Impresa Aggiudicataria con lettera raccomandata A/R.	
	Si conviene che per giusta causa si intendono sopravvenuti motivi di pubblico	
	interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese	
	modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di	
	Borgonovo Val Tidone il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del	
	42	

	Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio.	
	In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Impresa Aggiudicataria ha diritto al	
	pagamento del servizio eseguito purché il servizio sia stato effettuato correttamente	
	e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando	
	espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di	
	natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese,	
	anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.	
	Inoltre il Comune di Borgonovo Val Tidone ha la facoltà di recedere dal contratto, ai	
	sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con	
	modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione	
	stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER),	
	siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, senza che	
	l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, salvo il pagamento delle prestazioni	
	eseguite.	
	ART. 30 - CONTROVERSIE	
	Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse	
	insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà	
	preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non	
	trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità	
	giudiziaria competente.	
	Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di	
	Piacenza.	
	ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni	
	43	

precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del codice civile, al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e alla normativa concernente il possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

La società appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme.

Per quanto non specificato nel presente capitolato d'appalto si fa riferimento espresso a quanto previsto negli atti di gara, alle norme speciali in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

[illegible]